

Entro la fine di gennaio, gli agricoltori devono dimostrare la realizzazione della produzione ottenuta.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 03.01.2020 *Брой:* 1/2020



Nel periodo dal 2 al 31 gennaio 2020, gli agricoltori che hanno presentato domanda nell'ambito della Campagna 2019 per i regimi di sostegno accoppiato per frutta e verdura e per ortaggi – produzione in serra, devono presentare una dichiarazione utilizzando il modello approvato e fornire documenti che attestino le rese minime e la commercializzazione della produzione ottenuta.

Il modello approvato dell'inventario elettronico dei documenti che comprovano la commercializzazione della produzione ottenuta è disponibile per il download e la compilazione sul sito web del **SFA "Agricoltura"**. Nello

stesso luogo sono pubblicate anche le **Istruzioni per la compilazione**. Il file consente la creazione di un inventario fino a 100 righe. Se necessario, gli agricoltori possono richiedere un file più grande che consenta la creazione di più righe alle strutture regionali del Fondo. Durante la compilazione del file allegato, le righe non devono essere unite, non devono essere aggiunti fogli di lavoro e in nessun modo deve essere alterato il formato della tabella specificata.

L'inventario compilato utilizzando il modello dovrà essere presentato entro il 31 gennaio 2020 in formato elettronico e cartaceo, accompagnato da copie dei documenti elencati. Dovranno essere presentati alle direzioni regionali del Fondo di Stato per l'Agricoltura in base all'indirizzo permanente del richiedente – persona fisica, e all'indirizzo della sede legale del richiedente – persona giuridica o imprenditore individuale.

I richiedenti nell'ambito dei regimi di sostegno accoppiato per frutta e verdura che non hanno presentato una dichiarazione e un inventario utilizzando il modello approvato dal Direttore Esecutivo del Fondo di Stato "Agricoltura" per la produzione ottenuta nell'anno di domanda, nonché i documenti che ne comprovano la commercializzazione entro il periodo di cui all'Articolo 32 dell'Ordinanza n. 3 del 17.02.2015, non avranno diritto al sostegno.

Fonte: SFA "Agricoltura" – PA